



I. I. S. Istituto d'Istruzione Superiore
"Nicholas Green - Falcone e Borsellino"
I.P.S.I.A. - I.T.I. - I.T.G. Corigliano Calabro - I.T.G. Rossano

Codice Meccanografico: CSIS066001 - Codice Fiscale: 84000490783
E-mail: csis066001@istruzione.it - Posta Cert.: csis066001@pec.istruzione.it ; Web site www.ipsiacorigliano.it
Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Calabro (CS) - Tel. 0983885296 ; Fax 0983887493
I.T.G. Sede di Corigliano Calabro (CS) - Via Santo Emilio ; I.T.G. Sede di Rossano (CS) - Via G. Di Vittorio



Regolamento per l'utilizzo di telecamere nelle aree interne ed esterne di pertinenza dell'Istituto

(Approvato dal Cdi in data 27/10/2015 con delibera n. 35)

INDICE

- art. 1 - Finalità
- art. 2 - Definizioni D. Lgs. n. 196/03
- art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
- art. 5 - Conservazione delle registrazioni
- art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
- art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- art. 8 - Informativa
- art. 9 - Diritti degli interessati
- art.10 - Disposizioni attuative e di rinvio

art. 1 - Finalità

Il "Regolamento per la Videosorveglianza" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice Privacy)

Le finalità che l'IIS "Nicholas Green" intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di

razionalizzazione dell'azione e degli interventi dei Collaboratori scolastici.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- **ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;**
- **a tutelare il patrimonio da atti vandalici;**
- **al controllo di determinate aree all'aperto non presidiate.**

art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03

1.Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

2.Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

3. Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

4. Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

6. Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

7. Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

8. Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

9. Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

10. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

11. Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

12. Dato anonimo: dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

13. Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema, di proprietà dell'Istituzione scolastica, si compone di una rete di telecamere installate sia all'interno che all'esterno dell'edificio nelle aree di pertinenza dell'Istituto. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 7 giorni, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di controllo situata al primo piano dell'Istituto, denominata "Locale Server". Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

Le telecamere che riprendono il cancello d'ingresso, i parcheggi per motoveicoli e tutto ambiente del cortile esterno, registrano 24h su 24 mentre le altre attivano la funzione di registrazione dalle ore 14.00 alle 8.00, ovvero, di norma, quando sono terminate le attività didattiche degli alunni e quelle lavorative dei dipendenti dell'Istituto.

Solo in situazioni di comprovata necessità e urgenza che attengano alla sicurezza della scuola, in mancanza di scelte e quindi in via residuale, sarà possibile attivare la registrazione 24h su 24 dell'intero sistema video. In questo caso l'operatore dovrà annotare su un apposito registro l'orario di accensione ed i motivi che l'hanno resa necessaria.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Quando tale sistema sarà dotato delle caratteristiche tecniche adeguate, verrà richiesto il collegamento diretto con le Forze dell'Ordine locali per una maggiore protezione dell'Istituto.

art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi della legge 675/96, è l'IIS "Nicholas Green" rappresentato dal Dirigente Scolastico Ing. Alfonso Costanza. Il Responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Ing. Alfonso Costanza.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in confor-

mità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.

Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto gli incaricati, utilizzando la postazione di controllo situata nel locale menzionato precedentemente o da remoto tramite collegamento ad internet.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 DLgs 196/03.

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle **settantadue ore** successive alla rilevazione a meno di ulterioriesigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010):

Principio di Liceità.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'IIS "Nicholas Green" effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Inoltre l'IIS "Nicholas Green" effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970. Proprio per rispetto della presente tutela la password di accesso alle registrazioni è a conoscenza per metà del Responsabile del trattamento e per metà dal Responsabile Lavoratori Sicurezza.

Principio di Necessità.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a), del Codice Privacy).

Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Principio di Proporzionalità.

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).

Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Principio di Finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b), Codice Privacy).

Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della

videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

art. 8 - Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo on line dell'Istituto.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

art. 9 - Diritti degli interessati

Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

Art. 10 - Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.